**Allegato**

**Sintesi del provvedimento**

L’atto approvato chiarisce innanzitutto che i criteri localizzativi regionali, così come le indicazioni presenti nella legislazione statale circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, costituiscono una **prima valutazione**, diretta a orientare la presentazione delle istanze degli operatori. Resta salva la valutazione dei singoli progetti da parte delle **amministrazioni competenti** sull’ammissibilità degli impianti.

Fra le aree **non idonee** all’installazione degli impianti fotovoltaici vengono indicate anche le fasce di **tutela fluviale**. Rimane ferma, in ogni caso, la disciplina circa l’idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (SII) collocate in quelle stesse fasce, e nelle cave dismesse.

L’atto definisce in quale misura sia possibile realizzare impianti fotovoltaici nelle **aree agricole** e, dunque, sia in quelle considerate idonee dal legislatore statale sia in quelle non dichiarate idonee. Gli impianti (o con moduli a terra o agrivoltaici) possono essere installati nella misura del **100%** delle aree agricole idonee collocate a meno di 500 metri dagli impianti produttivi esistenti o a meno di 300 metri dalle autostrade; nella misura del **10%** delle restanti aree agricole nella disponibilità del soggetto richiedente.

Per tutelare le eccellenze agricole che caratterizzano l’Emilia-Romagna, l’atto stabilisce che, laddove le aree siano interessate da **coltivazioni certificate**, siano ammessi **esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati**, e **impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale**.

Si è deciso di dare un impulso maggiore allo sviluppo al fotovoltaico prevedendo la possibilità di inserire gli impianti nelle **cave dismesse** o **recuperate**, salvaguardando anche in questo caso i corridoi ecologici e le produzioni di pregio. Nelle aree che hanno come destinazione finale **l’invaso o il bacino** è consentita l’istallazione di impianti **fotovoltaici flottanti**, che potranno d’ora in poi coprire il **70%** della superficie e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda. In aggiunta, è previsto che gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di **bacini artificiali** realizzati da aziende agricole ad uso irriguo o da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava. La possibilità di realizzare impianti che interessino il 100% della superficie viene estesa anche ai **canali di irrigazione** a regime controllato e alle **vasche di laminazione**.

Per quanto riguarda le aree di pertinenza degli **ambiti industriali**, **artigianali** e **commerciali** esistenti, viene specificato che l’installazione non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell’impianto produttivo, né interessare le **dotazioni ecologiche e ambientali** e ogni altra misura di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione.

Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei **parcheggi pertinenziali** prescritta dalla disciplina urbanistica in vigore, ma è consentito ricoprire il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico soprelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici; la medesima possibilità viene prevista anche per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici.

Per favorire prioritariamente lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in realtà territoriali già urbanizzate, viene specificato che gli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi possono essere interamente utilizzati per l’installazione di impianti, a condizione che prima vengano demoliti i manufatti edilizi esistenti e siano svolte le eventuali bonifiche ambientali.

Sempre nell’ottica di ridurre al minimo il consumo di suolo e incrementare il fotovoltaico sugli edifici, si precisa che i regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l’installazione di pannelli sulle coperture di edifici destinati all’esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di **nuova costruzione** o **soggetti a ristrutturazione**.